



TRIBUNALE DI MASSA
Dirigenza

Prot. n. 309/2021

Oggetto: Rilascio della formula esecutiva in via telematica.

Al Sig. Presidente del Tribunale
Sede

Alle Cancellerie ed ai Magistrati del Settore Civile
Sede

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Sede

Con l'art. 23, comma 9 bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni in Legge 18 dicembre 2020 n. 177, il Legislatore ha introdotto una modalità alternativa di rilascio della formula esecutiva per le sentenze e gli ulteriori atti dell'autorità giudiziaria di cui all'art. 475 c.p.c.

Il rilascio del titolo munito di formula esecutiva in forma di documento informatico invero "può" essere effettuato dal Cancelliere previa istanza, da depositare in modalità telematica sul PCT, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento.

"La copia esecutiva (...) consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal Cancelliere sul sistema.

La firma digitale del Cancelliere tiene luogo - ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, disp. att. c.p.c.

Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale".

In ordine alle modalità operative, il Cancelliere - previa verifica del titolo del richiedente, della regolarità dell'istanza e della documentazione allegata - avrà cura di formare un unico file comprendente il provvedimento, di regola nativo digitale, contenuto nel fascicolo del PCT, e la

formula esecutiva. Il software per la creazione del file unico, con l'**accorpamento dei due file pdf** (il provvedimento e la formula esecutiva) è reperibile al link <http://10.6.206.70/Home/Login>.

La Cancelleria competente provvederà a determinare e comunicare l'ammontare dei diritti di cancelleria dovuti in base al numero delle pagine e, una volta ricevuta l'attestazione di pagamento, predisporrà il titolo munito di formula secondo le modalità sopra precisate; il file accorpato sarà quindi depositato sul SICID o SIECIC ed a quel punto firmato digitalmente e, tramite il sistema, comunicato al richiedente.

Nel Pct si annoterà l'avvenuto rilascio della prima formula esecutiva e così pure sull'esemplare del titolo custodito in raccolta. Permane invero il divieto, ex art. 476 c.p.c., di spedire alla stessa parte più di una copia in forma esecutiva, in caso di necessità dovendo il difensore farne richiesta con ricorso "in caso di provvedimento al Capo dell'Ufficio che lo ha pronunciato e negli altri casi al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato".

Al rilascio della formula esecutiva, in assenza allo stato di diverse indicazioni da parte del Superiore Ministero, si applicheranno i diritti di cui all'art. 268 TUSG. Ciò in quanto la copia esecutiva è indubbiamente diversa dall'originale privo di formula, posto inoltre che il titolo munito di formula è "generato" dal Cancelliere.

Le ulteriori copie del titolo spedito in forma esecutiva, necessarie per procedere all'esecuzione, possono essere estratte dai difensori direttamente dal PCT e dagli stessi autenticate secondo la disciplina di cui all'art. 16 bis del DL 179/2012 e per le stesse nessun diritto è ovviamente dovuto.

Per i verbali di conciliazione in sede sindacale, depositati presso la Sezione Lavoro, poiché si tratta di atti che non transitano sul Pct, il rilascio della formula esecutiva proseguirà secondo le consuete modalità. L'istanza di rilascio di formula esecutiva dovrà essere inoltrata all'indirizzo pec della sezione medesima (lavoro.tribunale.massa@giustiziacert.it). La Cancelleria provvederà a scannerizzare il verbale di conciliazione unitamente alla formula esecutiva, firmare digitalmente il file così formato ed inoltrarlo all'indirizzo pec del richiedente. In questa ipotesi ovviamente il rilascio della formula è esente da diritti in ragione della materia.

Massa, 2 febbraio 2021

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
dott. ssa Marina Giometti